



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prof. n. **5383**
(citare nella risposta)

06 GIU. 2007

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61. - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Div. 4

Rifer del

Allegati

Oggetto: Art. 2, comma 2 Legge n. 75/1985 – Artt. 1 e 8
Direttive C.N. sul praticantato

Ai Consigli dei
Collegi dei Geometri
LORO SEDI

Ai Comitati Regionali
dei Geometri
LORO SEDI

Alla Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza Geometri Liberi
Professionisti
Lungotevere A. da Brescia, 4
R O M A

A seguito di alcune richieste di chiarimento, pervenute da parte dei Collegi Provinciali in merito alla interpretazione dell'art. 2, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75, questo Consiglio Nazionale ritiene di osservare quanto segue:

L'art. 2, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75, recita ***“l'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.....omissis”***.

Finora l'anzianità di iscrizione all'albo del dante pratica, necessaria per ospitare nel proprio studio professionale un praticante, era stata calcolata sul totale degli anni di iscrizione all'albo anche se vi era stata interruzione dell'attività professionale.

Con l'istituzione del regolamento di formazione continua si è voluto sancire un importate principio secondo il quale è necessario garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per il corretto esercizio dell'attività professionale a tutela della collettività.


Di conseguenza, garantire anche al tirocinante la possibilità di essere seguito da un professionista al passo con il continuo evolversi delle normative e delle

procedure applicative tecniche, è di fondamentale importanza per la crescita professionale che il tirocinante stesso deve acquisire durante il biennio di pratica

Pertanto questo Consiglio Nazionale ritiene che gli articoli a margine citati debbano interpretarsi nel senso che il professionista che intende accogliere nel proprio studio un praticante, deve risultare iscritto all'albo ininterrottamente nei cinque anni antecedenti alla data d'inizio del praticantato.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)



1